



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026, il giorno 22 del mese di Settembre alle ore 19,00, presso la sede dell'Associazione in Salerno alla via Pietro Paolo De Crescenzo n° 24 si è riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione Compagnia dei Mercanti, in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione modifiche al vigente statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti Il Presidente Giovanni Ammirati ed i seguenti soci: Brunella Di Pasqua, Claudio Barletta, Pietro Turco, Danila Visciani, Daniela Abate, Alessandro Borgia, Silvana Orefice, Antonietta Di Nardo, Carlo Avallone, Annalaura Petraglia, Luigi Miranda, Luigi Postiglione e Maria Giovanna Postiglione.

L'Assemblea all'unanimità designa quale Presidente il Signor Giovanni Ammirati e Segretario il Signor Pietro Turco. Il Presidente constatata la presenza dei predetti associati in proprio aventi diritto al voto dichiara l'Assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente prende la parola ed informa l'Assemblea della necessità di procedere alla modifica di alcuni articoli del vigente Statuto Sociale al fine di adeguare lo Statuto a quanto indicato e richiesto nella comunicazione pervenuta da parte della Giunta della Regione Campania il 15/09/2026 con protocollo n. 0759943/2026.

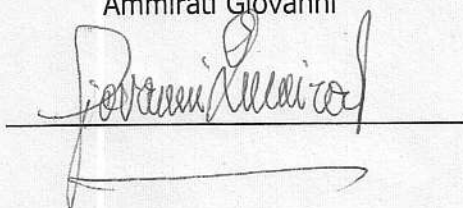
Il Presidente dà lettura della proposta del testo dell'articolo 10 punto 8 dello Statuto da modificare soffermandosi in particolare sulla variazione apportata rispetto al testo precedente: la dicitura "L'Assemblea straordinaria è valida in prima e in seconda convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci iscritti. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono espresse con voto palese e sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti personalmente o per delega" è sostituita dalla nuova dicitura "L'Assemblea straordinaria è valida in prima e in seconda convocazione se sono presenti almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono espresse con voto palese e sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti personalmente o per delega. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati".

Segue una approfondita ed esauriente discussione a cui partecipano diversi soci, il Presidente risponde ai chiarimenti richiesti. Nessun altro chiedendo la parola, il Presidente pone ai voti l'approvazione del nuovo testo dello Statuto associativo composto da 30 articoli nel testo allegato al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare integralmente le modifiche statutarie e il testo dello Statuto dell'Associazione che si allega al presente verbale e di dare mandato al Presidente affinché provveda alla registrazione del presente verbale e del nuovo Statuto presso l'Agenzia delle Entrate e a compiere ogni altro adempimento di legge connesso e conseguente.

Dopo di che passando al secondo punto all'ordine del giorno varie ed eventuali non avendo altri argomenti su cui discutere e deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 20,15 previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Presidente
Ammirati Giovanni



Il Segretario
Turco Pietro



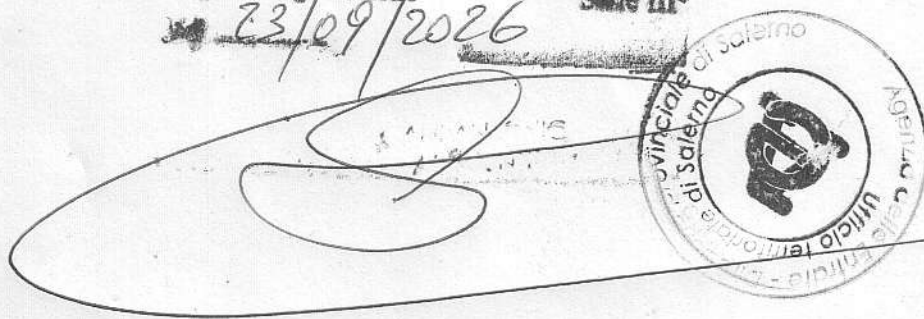
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SALERNO

€ 200,00 al N° 1051

Registrazione

Serie III^o

23/09/2026





Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale: Compagnia Dei Mercanti APS

ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Compagnia Dei Mercanti APS, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
2. L'Associazione Compagnia dei Mercanti APS (in seguito Associazione) ha sede legale in Salerno – Via Pietro Paolo De Crescenzo n° 24 (c.a.p. 84121).
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci dell'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
4. Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.
5. Dalla istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

ART. 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale, artistiche, nei settori della cultura, delle arti, del teatro, delle altre forme di spettacolo dal vivo e non, della tutela del patrimonio artistico, dell'organizzazione e gestione di eventi culturali e di strutture teatrali, dell'editoria, nonché delle attività di formazione ad esse connesse, in particolare mediante esercizio delle attività di interesse generale elencate nell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017 (csd Codice del Terzo Settore).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. De...', is located at the bottom left of the page.

2. Le attività individuate nell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:
- 2.1. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera D);
 - 2.2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera F);
 - 2.3. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera I);
 - 2.4. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera L);
 - 2.5. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera U);
 - 2.6. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (Lettera V);
 - 2.7. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera W);
 - 2.8. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (lettera Z).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- realizzazione e produzione spettacoli dal vivo;
 - realizzazione eventi culturali e/o di spettacolo dal vivo;
 - laboratori teatrali;
 - promozione di spazi teatrali e teatrabili;
 - gestione di spazi teatrali e teatri;
 - collaborazione con istituti scolastici.
3. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione dell'Associazione.
4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può inoltre porre in essere attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.Lgs. 117/2017.

5. L'Associazione opera nel territorio della Regione Campania e, sporadicamente, è ospite di manifestazioni in altre Regioni d'Italia.

ART. 4 - SOCI

1. Sono associati dell'Associazione le persone fisiche, ed eventualmente le persone giuridiche, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'Associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge (sette, per le persone fisiche). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito RUNTS) ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori di nessuna natura, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dall'Organo di amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. In caso di domanda di ammissione da parte di un minore la stessa dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
5. L'Organo di amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto della domanda entro 60 giorni comunicando la decisione all'interessato motivandola entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.
6. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea ordinaria mediante apposita istanza che deve essere inoltrata all'Organo di amministrazione a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. La prossima assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato, con il diritto dell'appellante di contraddittorio in assemblea.
7. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
9. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 5 - VOLONTARI

1. Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 117/2017 l'Associazione, per la realizzazione delle proprie finalità, può avvalersi, in aggiunta alle attività prevalenti svolte dagli associati, anche di quelle svolte da volontari, occasionali e non.
2. I volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale sono riportati in un apposito registro.

3. Le attività poste in essere da volontari per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione sono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, in modo personale, spontaneo, gratuito e senza scopi di lucro, neanche indiretti.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate solo le spese sostenute e documentate (anche con autocertificazione) per le attività prestate in favore dell'Associazione, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.
6. Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 i volontari sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6 – PERSONALE RETRIBUITO

1. Ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche da parte dei propri associati, per la realizzazione delle proprie finalità.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. I soci hanno pari diritti e doveri.

I soci hanno il diritto di:

- 2.1. Partecipare in Assemblea con diritto di voto e di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- 2.2. essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 2.3. esaminare i libri sociali (al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta di presa visione all'Organo amministrativo il quale deve provvedere entro il termine massimo di 30 giorni successivi, dove la presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione in presenza di persona indicata dall'Organo amministrativo);
- 2.4. votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- 2.5. denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

3. I soci hanno il dovere di:

- 3.1. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- 3.2. versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Organo di amministrazione;
- 3.3. mantenere la riservatezza su fatti e/o documenti associativi;
- 3.4. avere un comportamento caratterizzato da onestà, correttezza, buona fede e spirito di solidarietà.



ART. 8 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - SANZIONI

1. La qualifica di socio si perde per:

- dimissioni volontarie (recesso), formalizzate all'Organo di amministrazione mediante comunicazione scritta; le dimissioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione;
- decadenza per morosità nel pagamento della quota associativa (ordinaria / straordinaria) protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza stabilita;
- esclusione per mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legittimamente assunte dall'Organo di amministrazione;
- esclusione per svolgimento di attività / comportamenti da cui possano derivare danni materiali e/o morali all'Associazione, oppure che possano creare ostacoli al suo buon andamento.

Nei casi di esclusione l'Organo di amministrazione, ascoltate le giustificazioni dell'interessato e valutato il comportamento, può adottare a maggioranza e con voto segreto i seguenti provvedimenti disciplinari:

- richiamo scritto;
- sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore ad un anno;
- esclusione dall'Associazione.

3. I provvedimenti disciplinari sono comunicati per iscritto al socio interessato che, entro 60 giorni dalla notifica della deliberazione, può chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

ART. 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) il Segretario;
- e) il Tesoriere;
- f) l'Organo di Controllo (o Collegio dei Probiviri).

2. Tutte le cariche sociali dell'Associazione sono elettive, possono essere ricoperte solo da soci in regola con il pagamento delle quote ordinarie / straordinarie, e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

3. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

4. Gli eletti durano in carica tre anni, sono rieleggibili a fine mandato, ovvero possono essere sostituiti in corso di mandato.

ART. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è il massimo organo rappresentativo e deliberativo dell'Associazione; le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea dei soci sono obbligatorie per tutti, anche per i soci dissenzienti o assenti.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, su propria iniziativa, su richiesta dell'Organo di amministrazione deliberata a maggioranza, ovvero su richiesta scritta e motivata da parte di almeno il 20% dei soci in regola con i pagamenti associativi. Può essere svolta presso qualsiasi luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci.
3. La convocazione dell'Assemblea può essere portata a conoscenza dei soci mediante ogni mezzo di comunicazione tracciabile (posta elettronica, messaggio SMS / Whatsapp, pubblicazione su sito Web / pagina Facebook dell'Associazione), deve pervenire ai soci con almeno 10 giorni solari di anticipo rispetto alla data di svolgimento, deve contenere l'ordine del giorno dei lavori, la sede della riunione, la data e l'ora di svolgimento in prima / seconda convocazione.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto i soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative ordinarie / straordinarie, e che non sono soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Ogni socio può rappresentare, per mezzo di delega scritta, solo un altro socio.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, che dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. Le discussioni / deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza da un componente dell'Assemblea, e trascritto in un apposito registro (anche in formato elettronico). Il verbale è sottoscritto dal suo estensore e dal Presidente / Vicepresidente, ed è conservato nella sede dell'Associazione.
6. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

7. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita se:
 - in prima convocazione, è presente la maggioranza dei soci iscritti;
 - in seconda convocazione, è presente almeno un terzo dei soci iscritti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, e sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti personalmente o per delega.

8. L'Assemblea straordinaria è valida in prima e in seconda convocazione se sono presenti almeno i tre quarti degli associati. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono espresse con voto palese e sono valide se approvate dalla maggioranza dei soci presenti personalmente o per delega. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 11 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elabora e stabilisce i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
- c) approva i bilanci di esercizio consuntivi e preventivi presentati dall'Organo di amministrazione; per tale finalità l'Assemblea deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
- d) approva i regolamenti interni;
- e) elegge e revoca a scrutinio segreto le cariche sociali:
 - l'Organo di amministrazione,
 - l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, qualora tali nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - il Collegio dei Probiviri, qualora previsto.
- f) svolge le funzioni del Collegio dei Probiviri, qualora non costituito;
- g) delibera in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera in merito ad ogni argomento / iniziativa di interesse per la gestione e finalità dell'Associazione che non rientrano nella competenza dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera le modifiche dello Statuto;
- b) delibera l'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione, e individua il soggetto privato / pubblico cui devolverne il patrimonio.

ART. 12 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. L'Organo di amministrazione è composto da cinque membri eletti dall'assemblea, con votazione a scrutinio segreto, tra le persone fisiche associate. In occasione della prima riunione l'Organo di amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. È possibile cumulare due cariche, esercitandone le relative funzioni, fatta eccezione per quelle di Presidente e di Vicepresidente.
3. La presenza del socio eletto alla prima riunione dell'Organo di amministrazione costituisce formale accettazione della nomina; l'assenza ingiustificata ne costituisce formale rinuncia.
4. Ogni membro dell'Organo di amministrazione decade automaticamente dalla propria carica, ivi compresa quella di consigliere, nel caso in cui non partecipi, senza valida giustificazione, a tre riunioni consecutive.
5. I membri dell'Organo di amministrazione svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

6. Qualora il numero dei membri dell'Organo di amministrazione diventasse inferiore a cinque, qualunque ne sia la causa, si procederà alla loro sostituzione mediante subentro dei primi candidati non eletti nella precedente votazione alla carica di consigliere.
7. Nel caso di assenza di possibili sostituti l'Organo di amministrazione proseguirà nell'esercizio delle sue funzioni, pur in carenza dei suoi componenti, fino alla prima Assemblea dei soci, da convocare entro 30 giorni, cui spetterà eleggere i sostituti per il suo reintegro fino a naturale scadenza.
8. Qualora perdurasse l'assenza di possibili sostituti, l'Organo di amministrazione sarà considerato decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci entro 30 giorni per l'elezione di un nuovo Organo di amministrazione. Fino alla sua costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'Associazione, le funzioni dell'Organo di amministrazione saranno svolte dal Presidente ovvero, in caso di sue dimissioni o impedimenti, dal Vicepresidente.
9. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS, ovvero se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 13 - RIUNIONI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione è convocato dal Presidente:
 - su propria iniziativa, oppure su richiesta di almeno due consiglieri;
 - presso la sede dell'Associazione ovvero in ogni altro luogo idoneo;
 - entro 30 giorni dalla eventuale richiesta da parte dei consiglieri, e con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla data di svolgimento.La convocazione della riunione può essere portata a conoscenza dei consiglieri mediante ogni mezzo di comunicazione, anche telefonicamente.
2. L'Organo di amministrazione è validamente costituito se sono presenti almeno tre membri (compreso il Presidente). Le deliberazioni sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone, e sono valide se approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. L'Organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le discussioni / deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza da un altro consigliere, e trascritto in un apposito libro delle riunioni (anche in formato elettronico). Il verbale è sottoscritto dal suo estensore e dal Presidente / Vicepresidente, ed è conservato nella sede dell'Associazione.

ART. 14 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

1. L'Organo di amministrazione ha i seguenti compiti:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci, per l'attuazione dei principi, degli indirizzi generali e delle attività deliberate dalla stessa Assemblea;



- b) redigere e deliberare il rapporto annuale delle attività sociali svolte, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere e deliberare i bilanci consuntivo e preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno, nonché curare gli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge;
- d) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci e attuarne le deliberazioni;
- e) deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- f) deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti di soci, fino all'esclusione dall'Associazione, impugnabili presso l'Assemblea dei soci;
- g) deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale;
- h) determinare l'importo delle quote associative annuali / eventuali contributi straordinari, e le relative modalità e scadenze di versamento;
- i) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- j) deliberare l'ingaggio di artisti, docenti, consulenti e personale specializzato estraneo all'Associazione, determinandone il compenso, finalizzato alla realizzazione delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative;
- k) curare la tenuta e l'aggiornamento dei libri sociali;
- l) redigere eventuali regolamenti relativi all'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- m) individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione;
- n) curare gli adempimenti connessi all'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS;
- o) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
2. Nei casi di urgenza l'Organo di amministrazione può adottare deliberazioni spettanti all'Assemblea dei soci, ma deve ottenerne la ratifica da parte della stessa nella sua riunione, da convocarsi entro 30 giorni dalla data delle decisioni assunte.

ART. 15 - PRESIDENTE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) sovrintendere all'intera gestione dell'Associazione, e compiere tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno;
 - b) convocare e presiedere l'Organo di amministrazione e l'Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) aprire e chiudere conti correnti bancari / postali con ogni più ampio potere di firma, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.

4. In caso di necessità / urgenza, assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di amministrazione sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
5. Su delibera dell'Organo di amministrazione, può conferire procure ad altro componente dello stesso Organo, ovvero ad altro membro dell'Associazione, per il compimento di specifici atti o categorie di atti.
6. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

ART. 16 – VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni (assenza, impedimento, cessazione).
3. In caso di dimissioni del Presidente convoca entro 20 giorni l'Organo di amministrazione per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 17 – TESORIERE

- 
1. Il Tesoriere è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
 2. Di concerto con il Presidente, e secondo le direttive dell'Organo di amministrazione, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, in particolare provvede a:
 - a) curare la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili;
 - b) curare l'amministrazione e il patrimonio dell'Associazione;
 - c) riscuotere le entrate ed effettuare i pagamenti delle spese; a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari / postali dell'Associazione;
 - d) predisporre quanto necessario per la redazione dei bilanci consuntivi / preventivi da sottoporre all'Organo di amministrazione.

ART. 18 – SEGRETARIO

1. Il Segretario è eletto dall'Organo di amministrazione tra i suoi membri con la maggioranza assoluta dei consiglieri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
2. Di concerto con il Presidente, e secondo le direttive dell'Organo di amministrazione cura e custodisce i seguenti libri sociali (anche in forma elettronica):
 - a) registro dei soci e dei volontari (non occasionali);
 - b) verbali di riunione dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione,
3. Cura e custodisce ogni corrispondenza e documentazione amministrativa dell'Associazione.

ART. 19 – ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo (o Collegio dei Probiviri), qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Nel caso di nomina di

membri esterni almeno uno deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

2. L'Organo di Controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Esso nomina al proprio interno un Presidente. Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro di tale organo e conservato nella sede dell'Associazione.
3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. I membri dell'Organo di Controllo devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale e non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
4. E' compito dell'Organo di Controllo:
 - vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul concreto funzionamento;
 - esercitare il controllo contabile;
 - esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del Codice del terzo Settore;
 - attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio;
 - diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti e ispezioni e controlli e a tal fine può chiedere notizie ai Consiglieri sull'andamento delle operazioni sociali.

ART. 20 - RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni, proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RUNTS, nonché da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21 - CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 22 – RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 23 – ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 24 - BILANCIO

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione il bilancio è redatto per cassa e rappresenta in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.
3. Il bilancio consuntivo di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dall'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio (30 aprile) e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.
4. In caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio l'Organo di amministrazione decade, e l'Assemblea dei soci dovrà essere riconvocata entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Organo.
5. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di beni mobili e immobili comunque appartenenti ed intestati all'Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui al precedente art. 20.
2. Ai sensi dell'art. 8 commi 1 e 2 del D. Lgs. 117/2017 all'Associazione è fatto:
 - obbligo di utilizzare e destinare tutto quanto costituente il proprio patrimonio per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità in esso previste;
 - divieto di distribuire, anche in modo indiretto, tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, ivi compresi utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate.



3. Ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettera C del D.Lgs. 117/2017 si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale.
4. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione è riportato in apposito registro inventario (anche in formato elettronico), a cura del Tesoriere.

ART. 26 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti i soci.
2. È modificabile e integrabile dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta dell'Organo di amministrazione, con le modalità e le maggioranze previste all'articolo 10.
3. Ogni modifica o integrazione dello Statuto non potrà essere in contrasto con le norme di Legge, con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, con l'eventuale Regolamento interno.

ART. 27 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta dell'Organo di amministrazione, con le modalità e le maggioranze previste all'articolo 10.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione provvede a nominare ed approvare l'eventuale compenso di uno o più liquidatori, anche fra i non soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili / immobili dell'Associazione, e ne estinguano le obbligazioni in essere. La stessa Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio residuo ai sensi dell'articolo 28.

ART. 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'Organo di amministrazione.

ART. 29 - NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al RUNTS che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D.Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs. 117/17.

3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.
4. Il presente Statuto entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.
5. L'Organo di amministrazione dell'Associazione è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell'approvazione da parte degli Enti di vigilanza competenti.

ART. 30 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore - in particolare la Legge n. 106 del 6 giugno 2016 e il D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. - nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

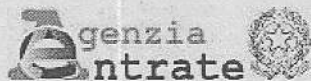
Il Presidente

Giovanni Ammirati

Il Segretario

Pietro Turco





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 23/09/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3, serie 3, numero 1051

data di stipula: 22/09/2026

ident.vo telematico: TE326L001051000SJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MMRGNN61E10F839W

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95189830656				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24